



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regole Tecniche*

In materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione.

* *ex art. 11, comma 2 del Decreto Legislativo 90/2017*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LEGENDA E NOTE ESPLICATIVE

Ove non diversamente specificato, i termini e le locuzioni impiegati nel presente testo sono mutuati dal decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140 del 19-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 28.

Il decreto legislativo n. 90/2017 entra in vigore dal 4 luglio 2017.

Il termine “Decreto” indica il Decreto Legislativo 231/2007 come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017.

Il termine “Studio” o “Studio Legale” fa riferimento sia agli studi legali monopersonali o di piccole dimensioni, sia agli studi associati, inclusi quelli costituiti in forma societaria ai sensi dell’ art. 4bis della L. n. 247/2012.

Pertanto il termine “Avvocato” o “Avvocati” comprende i titolari degli Studi Legali monopersonali o di piccole dimensioni e i componenti degli studi associati sopra menzionati, inclusi i soci professionisti delle società costituite ai sensi dell’ art. 4bis della L. n. 247/2012



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regole tecniche

CAPO I

Ambito di applicazione

Regola tecnica n. 1

Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 2 e 30 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 - recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto:

- la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
- l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, no. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente;
- gli incarichi quali amministratore di sostegno ex art. 404 e ss c.c. e 720 bis c.p.c., tutore e curatore ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c;
- gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 R.D. 16 marzo 1942 no. 267;
- l'incarico di mediatore ex art. 16 D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 62 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 – recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale no. 241 del 16 ottobre 2014;
- l'incarico di custode giudiziario ex art. 65 c.p.c e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.;
- ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CAPO II

Disciplina transitoria – artt. 11, comma 2 e art. 23, comma 3 del Decreto

Regola Tecnica n. 2

Gli “*Adempimenti Antiriciclaggio per gli Avvocati*” approvati dal Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense in data 14 luglio 2017, trovano applicazione per le parti non in contrasto con il Decreto.

CAPO III

Valutazione del rischio da parte dell’Avvocato

Regola Tecnica n. 3

La valutazione del rischio di cui al comma 2, art. 15 del Decreto può essere effettuata anche con l’ausilio di società di consulenza, ferma restando altresì la libertà dell’Avvocato nel documentarne la realizzazione.

CAPO IV

Procedure e metodologia di analisi di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Regola tecnica n. 4

Costituiscono tipologie di clienti a basso rischio:

- le pubbliche amministrazioni ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al diritto UE;
- società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE;
- società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;
- i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 no. 385, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 no. 58 e del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extra UE, di cui all’art. 23, comma 2, lettera c, numeri 2), 3), e 4);
- clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio.

CAPO V

Adeguate verifica della clientela

Regola tecnica n. 5

Allo scopo di definire l’idoneità delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nell’ambito dell’attività dell’Avvocato allorquando questo è chiamato a redigere un atto o negozio



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

concernente trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o di attività economiche, scopo e natura della prestazione risultano manifeste nell'atto o negozio stesso e pertanto, salva diversa valutazione dell'Avvocato, non è necessario formalizzare in un autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente.

Regola tecnica n. 6

Costituisce idonea identificazione del titolare effettivo quella effettuata mediante consultazione di pubblici registri e - ove necessario - mediante l'acquisizione dei dati e informazioni ivi contenute.

Regola tecnica n. 7

Costituisce situazione di basso rischio di riciclaggio, con correlata adozione di misure di adeguata verifica semplificata sotto il profilo della estensione e della frequenza degli adempimenti, la reiterata e continuativa attribuzione di incarichi professionali all' Avvocato da parte del medesimo cliente, in un contesto di coerenza delle prestazioni richieste con il profilo di rischio del cliente.

Regola Tecnica n. 8

In una situazione di basso rischio di riciclaggio, l'Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela:

- servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso percorsi guidati o questionari, anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio, fermi restando gli obblighi valutativi correlati a carico dell'Avvocato;
- acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati e delle informazioni fornite, in particolar modo quelli attinenti alla struttura proprietaria ed alla titolarità effettiva.

Regola tecnica n. 9

Trovano applicazione in caso di basso rischio di riciclaggio le seguenti misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica:

- È sufficiente ai fini dell'identificazione l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
- con riferimento alla identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità: è sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente ex art. 22 del Decreto con allegata – se del caso - la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come ad es. visura CCIA e documento di identità del titolare effettivo;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale: è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
- con riferimento al controllo costante nel corso della prestazione professionale: è sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.

In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, l'Avvocato sarà esentato:

- dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

CAPO VI Controllo continuo

Regola tecnica n. 10

Laddove il rapporto con il cliente è connotato da indici di basso rischio di riciclaggio ed è pertanto idoneo l'espletamento di un'attività semplificata di adeguata verifica, il controllo costante potrà essere compiuto con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, anche ad esempio a cadenza triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente, se del caso, raccogliere una semplice dichiarazione confermativa da parte del cliente che il quadro informativo a questi riferito non è mutato.

CAPO VII Conservazione

Regola tecnica n. 11

Il fascicolo cartaceo del cliente, così come liberamente costituito dall'Avvocato, realizza – unitamente altresì, se del caso, a qualsivoglia modalità di conservazione di documenti, dati ed informazioni in via informatica - idonea modalità di conservazione. Inoltre, entrambe le modalità – cartacea ed informatica – possono coesistere con riferimento ad un medesimo cliente.

Regola tecnica n. 12

Costituiscono idonea modalità di conservazione ai sensi dell'art. 32 del Decreto, i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, i sistemi di autenticazione, autorizzazione per l'accesso al sistema informatico dello Studio dell'Avvocato ed al relativo archivio cartaceo. L'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità si considera garantita, tra l'altro, qualora gli stessi si ricavano da un documento informatico conservato in formato statico, ovvero da documento anche in formato non statico da cui si possa desumere la non alterazione..



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CAPO VIII

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Regola tecnica n. 13

Gli elementi informativi da cui desumere il sospetto sono – per l'Avvocato – solo quelli unicamente e direttamente riferibili al proprio cliente, e non già – pertanto – quelli riferibili alla controparte del cliente dell'Avvocato.

CAPO IX

Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

Regola tecnica n. 14

Se applicabili in ragione dell'esistenza di una pluralità di dipendenti dello Studio, le procedure di cui al comma 2 dell'art 48 del Decreto sono liberamente organizzate dall'Avvocato avuto riguardo alla tipologia di attività, di clientela ed alle dimensioni dello Studio stesso, valutata altresì l'obiettiva necessità di dette misure in coerenza con l'approccio basato sul rischio e avuto riguardo alla valutazione di cui al comma 2 dell'art. 15 del Decreto.

CAPO X

Persone Politicamente Esposte

Regola tecnica n. 15

Ai fini delle procedure, basate sul rischio, tese a determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta, costituiscono fonti sulle quali l'Avvocato può riporre legittimo affidamento i database commerciali che offrono tale servizio di verifica.

In caso di basso rischio di riciclaggio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica è altresì sufficiente porre affidamento sulle informazioni e dichiarazioni raccolte dal cliente.